legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 17/2022
del 9 marzo 2022

BANKING AND FINANCE

HIGHLIGHTS

IP e IMEL. Banca d'Italia pubblica le nuove misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti
Revisori dei conti degli enti creditizi. Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA per l'instaurazione di un dialogo efficace con gli external auditors
Milleproroghe 2022. Pubblicata in GU la legge di conversione
Formato elettronico unico di comunicazione. Pubblicati in GU gli aggiornamenti della tassonomia IFRS
Rimesse di denaro. Dalla UIF nuove modalità segnaletiche per le SOS

DALLA CORTE

Amministratori non esecutivi. La Corte di Cassazione si esprime sulla centralità degli amministratori non esecutivi nella governance delle banche

ALTRE NOTIZIE

ESG. Banca d'Italia interviene sui temi della transizione climatica, la finanza sostenibile e le relative regole prudenziali
Banche less significant. Banca d'Italia comunica di non estendere le misure emergenziali adottate per fronteggiare gli impatti da Covid-19
Credito al consumo. Pubblicato il parere CESE sulla proposta di Direttiva UE
Competitività dei mercati finanziari. Libro Verde dal MEF
Crisi Ucraina. La UIF pubblica il comunicato sugli obblighi di comunicazione delle misure di congelamento dei fondi
AML. La UIF pubblica il quaderno antiriciclaggio sui profili delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata

IP e IMEL. Banca d'Italia pubblica le nuove misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, il provvedimento di Banca d'Italia del 22 febbraio 2022 che modifica le «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica» del 17 maggio 2016**.**

La novella introduce un nuovo **Capitolo XII-*bis* *"Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti",*** il quale disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure borrower-based).

Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o delle persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie.

L'utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.

Le nuove disposizioni **entrano in vigore dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana.

[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

Revisori dei conti degli enti creditizi. Banca d'Italia attua gli Orientamenti EBA per l'instaurazione di un dialogo efficace con gli *external auditors*

È stato pubblicato, in data 2 marzo 2022, un comunicato di Banca d'Italia in cui l'autorità ha dichiarato di **volersi conformare agli orientamenti dell'EBA (EBA/GL/2016/05) in materia di comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi.**

In particolare, gli orientamenti emanati dall'EBA prevedono che il dialogo si svolga, sia a livello individuale con il revisore di uno specifico intermediario, sia a livello collettivo con le associazioni di categoria. A tal proposito, si evidenzia che, per quanto attiene al dialogo collettivo, Banca d'Italia, Consob e l'Associazione Italiana Revisori Contabili ("Assirevi"), già da diversi anni, hanno stabilito uno scambio informativo periodico e strutturato, mirato prevalentemente alla discussione dei principali aspetti che caratterizzano la redazione delle rendicontazioni contabili periodiche di tutti i soggetti vigilati.

Pe quanto riguarda il diaologo individuale, vengono definiti specifici criteri che si applicano al dialogo tra Banca d'Italia e tutti gli intermediari da essa vigilati (banche LSI, SIM, SGR, SICAV, SICAF, Istituti di pagamento, Istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex. art. 106 del T.U.B.). Un efficace scambio informativo presuppone che l'autorità di vigilanza possa richiedere ai revisori di condividere informazioni su profili di interesse per la supervisione dell'intermediario e possa fornire elementi utili su aspetti emersi durante l'attività di vigilanza che, a proprio giudizio, possono essere rilevanti per la revisione legale dei conti dell'intermediario.

Nello specifico, il comunicato prevede analiticamente le informazioni che devono essere condivise, la frequenza e la tempistica dello scambio informativo e la forma in cui possono essere trasmesse le comunicazioni.

[clicca qui]

torna su

Milleproroghe 2022. Pubblicata in GU la legge di conversione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. "**Decreto Mille Proroghe**"), convertito, con modificazioni, con Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto la proroga al 31 luglio 2022 delle disposizioni emergenziali emanate a causa della pandemia in merito allo svolgimento delle assemblee, originariamente introdotte dal Decreto Cura Italia (art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

In particolare l'art. 3, comma 1 del Decreto Mille Proroghe, relativo all'applicazione delle disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle assemblee fino al 31 luglio 2022, non ha subito modifiche in sede di conversione, cosicché, fino a tale data, sarà possibile svolgere "a porte chiuse" le assemblee ordinare e straordinarie, prevedendo, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso agli strumenti che consentono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto anhe senza la presenza fisica dei soci in un unico luogo.

Il decreto convertito è entrato in vigore a partire dal **1° marzo 2022**.

[clicca qui]

torna su

HIGHLIGHTS

Formato elettronico unico di comunicazione. Pubblicati in GU gli aggiornamenti della tassonomia IFRS

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/352 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/815 al fine di rispecchiare gli **aggiornamenti della tassonomia IFRS** e di fornire ulteriori orientamenti per la marcatura dei bilanci IFRS.

La tassonomia di base da utilizzare per il **formato elettronico unico di comunicazione** è fondata sulla tassonomia IFRS e ne costituisce un'estensione. La Fondazione IFRS aggiorna ogni anno la tassonomia IFRS per tenere conto, tra gli altri sviluppi, dell'emissione di nuovi IFRS o della modifica di quelli vigenti, dell'analisi delle informazioni comunemente divulgate in pratica o dei miglioramenti apportati al contenuto generale o alla tecnologia della tassonomia IFRS.

Pertanto, al fine di tenere conto degli aggiornamenti della tassonomia IFRS pubblicati nel marzo 2021 dalla Fondazione IFRS, il Regolamento in oggetto modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda il formato elettronico unico di comunicazione, di cui all'art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2004/109/CE, che gli emittenti sono tenuti a utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali.

Il regolamento entra in vigore il **ventesimo giorno successivo alla pubblicazione** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[clicca qui]

torna su

Rimesse di denaro. Dalla UIF nuove modalità segnaletiche per le SOS

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF"), in data 4 marzo 2022, ha pubblicato un comunicato stampa contenente le nuove modalità segnaletiche delle operazioni sospette ("SOS") nel comparto delle rimesse.

L'UIF sottolinea come da tempo l'analisi delle SOS trasmesse dal comparto *money transfer*, che dal 2016 si avvantaggia per la propria attività segnaletica della funzionalità di caricamento automatico delle SOS a partire da file CSV (*Coma Separated Values*), evidenzia l'emergere di nuove modalità operative che prevedono il ricorso al canale *online* (siti Internet e app per smartphone) per l'accesso ai servizi in luogo dei punti fisici e il regolamento delle operazioni mediante mezzi di pagamento diversi dal contante (ad. es. carte di pagamento, bonifici ecc.). Tenuto conto della crescente rilevanza di tali modalità, l'inclusione nelle SOS di dettagli informativi sulle operazioni in questione e sulle valutazioni compiute dall'intermediario ai fini dell'individuazione del sospetto di riciclaggio risponde all'esigenza di assicurare la completezza delle informazioni fornite nell'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva di cui all'art. 3 del Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011.

Per consentire la trasmissione dei richiamati dettagli informativi, a partire dell'8 marzo 2022, sarà reso disponibile un intervento evolutivo sulla funzionalità di caricamento da CSV**.**

[clicca qui]

torna su

DALLA CORTE

Amministratori non esecutivi. La Corte di Cassazione si esprime sulla centralità degli amministratori non esecutivi nella *governance* delle banche

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5347 del 18 febbraio 2022, ha chiarito che, in tema di **responsabilità dei consiglieri non esecutivi** di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile**, nonché il generale **andamento della gestione della società**, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente, non potendo a tal fine assumersi come causa esimente l'assenza di segnalazion i da parte degli amministratori delegati o delle altre strutture di controllo interno.

Ad avviso della Suprema Corte, la normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 2381 c.c., suggerisce che, sulla base delle previsioni della **circolare n. 285 della Banca d'Italia**, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull'organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l'attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla citata circolare esso "definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze".

Ed è sempre la circolare 285 ad imporre all'organo con funzione di supervisione strategica di dover approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della banca, nonché i sistemi contabili e di rendicontazione e di assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

In tale contesto risulta quindi evidente la **centralità del ruolo degli amministratori non esecutivi nella *governance* delle imprese bancarie**, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

[clicca qui]

torna su

Banche *less significant*. Banca d'Italia comunica di non estendere le misure emergenziali adottate per fronteggiare gli impatti da Covid-19

Banca d'Italia, in data 1° marzo 2022, ha pubblicato un comunicato stampa con il quale **ha annunciato che**, superate le esigenze straordinarie legate alla pandemia Covid-19, alla luce della situazione complessiva del sistema bancario e finanziario italiano e del miglioramento del quadro congiunturale, in coerenza con le decisioni assunte dalla Banca centrale europea ("BCE") per le banche significative, **non intende estendere le misure temporanee per le banche meno significative e gli intermediari non bancari vigilati.**

In particolare, Banca d'Italia ha comunicato il termine delle seguenti misure temporanee introdotte a seguito della pandemia Covid-19:

il 15 marzo 2022 termina la **misura in materia di liquidità**, che ha consentito alle banche meno significative di operare con un coefficiente di copertura della liquidità (LCR) inferiore al 100%;

non sarà estesa oltre il 31 dicembre 2022 la misura in materia di ***buffer* di capitale**, che ha consentito alle banche meno significative e agli intermediari non bancari di operare al di sotto del CCB e/o della P2G;

è confermato al **31 marzo 2022** il termine fino al quale le banche meno significative potranno escludere dalla **misura dell'esposizione complessiva utilizzata per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria** di alcune esposizioni verso banche centrali.

In ogni caso Banca d'Italia continua a monitorare l'utilizzo da parte degli intermediari di criteri prudenziali nell'ambito delle politiche di distribuzione dei dividendi, anche alla luce dell'incertezza che ancora riguarda l'evoluzione delle prospettive macroeconomiche del Paese.

[clicca qui]

torna su

Credito al consumo. Pubblicato il parere CESE sulla proposta di Direttiva UE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022, **il parere del Comitato economico e sociale europeo ("CESE") sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo.**

In particolare, il CESE **accoglie con favore** tale aggiornamento della normativa in materia di prestiti ai consumatori, ma evidenzia alcuni aspetti critici dei contenuti della Direttiva e offre alcuni spunti di miglioramento.

In particolare, il CESE ritiene che:

i. le soluzioni previste dalla direttiva debbano concentrarsi maggiormente sull'impatto della digitalizzazione, sul maggior uso dei dispositivi digitali e sull'erogazione di prestiti "verdi" ai consumatori per aiutare questi ultimi a effettuare acquisti più sostenibili;

ii. sia utile che venga precisato ulteriormente l'obbligo, per tutti gli erogatori di prestiti, di effettuare una valutazione approfondita del merito creditizio dei consumatori. A tale riguardo, il CESE condivide l'approccio della Commissione per quanto riguarda il tipo di dati da utilizzare nella valutazione del merito creditizio, compresa l'eccezione relativa ai dati personali sensibili come quelli sanitari, data la grande importanza di garantire un approccio equilibrato nell'ambito del processo. Tuttavia, ad avviso del CESE, è della massima importanza che nella direttiva si sottolinei che nemmeno una valutazione approfondita del merito creditizio può garantire il rimborso del prestito;

i. il testo della direttiva proposta debba essere rivisto in modo da garantire parità di trattamento a tutti gli erogatori di prestiti, dal processo di autorizzazione/concessione fino ai regolamenti/obblighi operativi, così da garantire a tutti parità di condizioni di concorrenza;

ii. la Commissione debba analizzare ulteriormente gli obblighi relativi alle informazioni precontrattuali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra la necessità e la pertinenza delle informazioni per i consumatori e la massima flessibilità ed efficienza del modo di presentarle, tenendo conto anche della digitalizzazione dell'intero processo;

iii. sia necessario rendere più chiaro il testo della direttiva proposta per quanto riguarda il rimborso anticipato.

[clicca qui]

torna su

Competitività dei mercati finanziari. Libro Verde dal MEF

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 2 marzo 2022, ha pubblicato il Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita", al fine di accelerare il processo di riforma del mercato dei capitali italiano e di accrescerne l'attrattività, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In relazione ai contenuti del Libro Verde è stata avviata una pubblica consultazione che avrà termine il prossimo 25 marzo, al fine di raccogliere le osservazioni delle autorità e degli operatori coinvolti.

Il Libro Verde offre un preliminare confronto tra la situazione post-pandemica del mercato dei capitali italiano rispetto a quello internazionale, con un focus sul mercato FinTech che nel 2021 ha registrato una forte crescita anche in Europa.

In particolare, vengono analizzate le possibili misure di supporto alla crescita del mercato dei capitali italiano, con specifico riguardo: i) alla permanenza nei mercati delle PMI; ii) al miglioramento delle condizioni per la partecipazione ai mercati da parte degli investitori e incoraggiamento della partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori istituzionali; iii) alla valorizzazione del digitale ai fini dell'accesso al mercato (di imprese e investitori); iv) alla definizione delle funzioni e delle responsabilità delle Autorità di vigilanza in un'ottica di maggiore competitività.

[clicca qui]

torna su

Crisi Ucraina. La UIF pubblica il comunicato sugli obblighi di comunicazione delle misure di congelamento dei fondi

La UIF, con comunicato del 4 marzo 2022, ha raccomandato agli operatori di **comunicare** non appena possibile alla stessa UIF le **misure restrittive di congelamento di fondi e risorse economiche** applicate **ai soggetti designati che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**, con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni indicato dall' art. 7, comma 1, del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

Nella comunicazione dovranno essere indicati i nominativi e le denominazioni dei soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza..

[clicca qui]

torna su

ALTRE NOTIZIE

AML. La UIF pubblica il quaderno antiriciclaggio sui profili delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ("UIF") ha pubblicato un approfondimento relativo al profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia.

Lo studio analizza le dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie di tali imprese, al fine di identificarne gli elementi caratteristici della gestione e dell'operatività delle stesse.

Il documento evidenzia le varie strategie di infiltrazione, caratterizzate da modalità di gestione e finalità diverse.

In particolate, si evidenzia che molto spesso le imprese in questione sono **imprese di tipo investimento**, costituite con capitali illeciti, ma gestite in maniera lecita, e le **imprese di tipo competizione**, con le quali i criminali controllano il mercato locale di riferimento anche utilizzando metodi mafiosi.

[clicca qui]

torna su

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it